

Roma, 6 agosto 2026

**Ai Direttori Regionali e Provinciali
CIA – Agricoltori Italiani
e p.c. Ai Presidenti Regionali e Provinciali
CIA – Agricoltori Italiani
LORO SEDI**

Nota informativa su Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

Prime indicazioni sull'entrata in applicazione

Il prossimo **12 agosto 2026** diventerà applicabile il **Regolamento (UE) 2025/40** relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), destinato a sostituire progressivamente l'attuale disciplina europea in materia.

Il Regolamento introduce un quadro uniforme per tutti gli Stati membri volto a ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio, migliorarne la riciclabilità, limitare la presenza di sostanze pericolose e rafforzare la circolarità dei materiali utilizzati.

Vi ricordiamo che il Regolamento PPWR è il risultato di un lungo negoziato nel corso del quale la CIA – Agricoltori Italiani ha seguito con attenzione l'evoluzione del dossier, sostenendo la necessità di preservare un modello, come quello italiano, che ha costruito negli anni risultati di eccellenza nel riciclo degli imballaggi. La proposta iniziale della Commissione europea, fortemente orientata a privilegiare il riuso, aveva infatti suscitato diffuse preoccupazioni lungo tutta la filiera e aveva portato anche il Governo italiano a chiedere un approccio più equilibrato. Il testo definitivo, pur confermando il riuso tra gli strumenti della politica europea sugli imballaggi, riconosce maggiormente il ruolo del riciclo e introduce alcuni elementi di maggiore flessibilità rispetto alla proposta originaria.

L'entrata in applicazione della nuova disciplina interesserà l'intera filiera produttiva e distributiva e non soltanto i fabbricanti di imballaggi. Anche le imprese agricole e agroalimentari che acquistano e utilizzano imballaggi saranno infatti chiamate ad adeguare alcune procedure interne di gestione e controllo della documentazione.

È opportuno evidenziare, tuttavia, che numerosi aspetti applicativi del Regolamento sono ancora in fase di definizione. Diverse disposizioni rinviano infatti ad atti delegati, atti di esecuzione e orientamenti interpretativi della Commissione europea, che dovranno chiarire modalità operative e criteri applicativi. Per tale motivo la presente circolare ha carattere esclusivamente di prima informativa e sarà seguita da successivi approfondimenti.

Le principali novità

Tra le innovazioni di maggiore rilievo si segnalano:

- ✓ Definizione uniforme a livello UE di imballaggio;
- ✓ una più puntuale qualificazione degli operatori economici interessati;
- ✓ il rafforzamento degli obblighi di documentazione e tracciabilità lungo tutta la filiera.
- ✓ l'introduzione di nuovi requisiti di conformità per gli imballaggi;
- ✓ limiti più stringenti relativamente ad alcune sostanze chimiche;

1. Definizione uniforme di imballaggio

In passato la definizione di imballaggio derivava da una direttiva europea recepita nei singoli ordinamenti nazionali, con possibili differenze interpretative tra gli Stati membri. Il PPWR, essendo un regolamento europeo direttamente applicabile, introduce invece una definizione unica e uniforme valida in tutta l'Unione europea, riducendo il rischio di interpretazioni diverse e garantendo regole uguali per tutti gli operatori.

Nuova definizione introdotta dal Regolamento (UE) 2025/40

Per imballaggio si intende qualsiasi articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato ad essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare prodotti ad un altro operatore economico o all'utilizzatore finale. Il regolamento evidenzia inoltre che gli imballaggi possono essere distinti in funzione del formato, del materiale impiegato e della progettazione.

2. Definizione dei *principali* operatori economici ai fini della disciplina degli imballaggi

Il PPWR non si limita a ridefinire il concetto di imballaggio, ma introduce anche criteri più puntuali per identificare gli operatori economici principali responsabili degli obblighi previsti dalla normativa.

La figura del fabbricante

Rientrano in tale categoria:

- le imprese che fabbricano imballaggi, sia vuoti sia pieni;
- i committenti di imballaggi personalizzati o realizzati con il proprio marchio, sia vuoti sia pieni;
- i fornitori di imballaggi vuoti o pieni destinati alle microimprese.

La figura del produttore

Il Regolamento (UE) 2025/40 individua una nozione più ampia di produttore, comprendendo, oltre al fabbricante, altre due diverse categorie di operatori economici:

- l'importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato imballaggi provenienti da Paesi terzi;
- il distributore: la persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato.

3. Gli obblighi degli operatori economici previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi (PPWR)

Il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) introduce un sistema articolato di responsabilità che coinvolge tutti gli operatori economici della filiera degli imballaggi, oltre quelli principali di cui sopra

Gli operatori economici interessati

Il Regolamento individua diverse categorie di operatori economici, ciascuna destinataria di specifici obblighi.

Rientrano tra gli operatori:

- ✓ i fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio;
- ✓ i fabbricanti di imballaggi o di prodotti imballati;
- ✓ i rappresentanti autorizzati del fabbricante;
- ✓ gli importatori di imballaggi vuoti o pieni provenienti da Paesi terzi;
- ✓ i distributori di imballaggi vuoti o pieni;
- ✓ i distributori finali che mettono a disposizione degli utenti finali prodotti imballati, anche destinati al riutilizzo o alla ricarica;
- ✓ i prestatori di servizi logistici.

La ripartizione degli obblighi

Il Regolamento distribuisce gli adempimenti tra i diversi operatori della filiera in funzione del ruolo concretamente svolto.

In particolare, il **fabbricante** assume la posizione di maggiore responsabilità, dovendo garantire la conformità dell'imballaggio ai requisiti di sostenibilità, predisporre e conservare la dichiarazione di conformità, identificare l'imballaggio, mettere a disposizione la documentazione tecnica, adottare eventuali misure correttive in caso di non conformità e collaborare con le autorità di vigilanza.

L'**importatore** è chiamato a verificare che gli imballaggi provenienti da Paesi extra UE siano conformi alla normativa europea e che il fabbricante abbia adempiuto agli obblighi previsti. È inoltre tenuto a conservare la documentazione pertinente e a collaborare con le autorità competenti.

Il **distributore**, pur non essendo responsabile della progettazione dell'imballaggio, deve verificare che il prodotto immesso sul mercato rispetti gli obblighi previsti, assicurare corrette condizioni di conservazione e trasporto affinché la conformità non venga compromessa e collaborare nell'adozione delle eventuali misure correttive.

I **fornitori** e i **prestatori di servizi logistici** sono invece chiamati a garantire la disponibilità della documentazione e a svolgere le attività di propria competenza in modo da non compromettere la conformità degli imballaggi durante la filiera.

4. La dichiarazione di conformità degli imballaggi prevista dal Regolamento (UE) 2025/40

Dal 12 agosto 2026 la Dichiarazione UE di conformità dovrà attestare che l'imballaggio rispetti le prescrizioni del Regolamento (UE) 2025/40 relative, tra l'altro:

- alle sostanze contenute negli imballaggi;
- alla riciclabilità;
- al contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica;
- all'impiego di materie prime di origine biologica;
- alla compostabilità;
- alla riduzione al minimo dell'imballaggio;
- alla riutilizzabilità;
- all'etichettatura ambientale prevista dal regolamento.

Chi è tenuto a redigere la dichiarazione

La responsabilità della redazione della dichiarazione di conformità ricade sul **fabbricante**, come definito dal Regolamento.

Il documento deve inoltre essere redatto, o tradotto, nella lingua richiesta dallo Stato membro nel quale l'imballaggio viene immesso o messo a disposizione sul mercato.

Conservazione della documentazione

La dichiarazione di conformità deve essere conservata per un periodo differenziato a seconda della tipologia di imballaggio:

- **5 anni** per gli imballaggi monouso;
- **10 anni** per gli imballaggi riutilizzabili.

5. limiti più stringenti relativamente ad alcune sostanze chimiche

Dal **12 agosto 2026** entreranno in applicazione nuovi requisiti europei per gli imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS. (sostanze perfluoroalchiliche I limiti da considerare sono tre: **25 ppb per singola PFAS, 250 ppb per la somma delle PFAS e 50 ppm per PFAS totali, incluse le PFAS polimeriche**. Gli imballaggi a contatto alimentare immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026 dovranno rispettare questi valori.

Per le imprese agricole?

Da tutto quanto sopra, si evince che per la maggior parte delle imprese agricole **non sono previsti adempimenti immediati**, ma è opportuno verificare il ruolo dell'Azienda nella filiera degli imballaggi e avviare fin d'ora le prime attività di controllo con i propri fornitori.

In particolare, le Aziende interessate dovranno:

- verificare quali imballaggi vengono utilizzati per la commercializzazione dei prodotti;
- richiedere ai fornitori la documentazione attestante la conformità degli imballaggi al Regolamento (UE) 2025/40 (particolare attenzione alla verifica di conformità ai nuovi limiti sulle sostanze pericolose che sono attivi già dal 12 agosto)
- conservare la documentazione ricevuta;
- valutare eventuali situazioni nelle quali l'impresa possa assumere il ruolo di fabbricante o di soggetto che immette sul mercato imballaggi con il proprio marchio.

Cosa non entra ancora in vigore il 12 agosto 2026:

Molte delle disposizioni più rilevanti del PPWR saranno applicate in modo graduale negli anni successivi. Tra queste rientrano, ad esempio:

- i nuovi requisiti di riciclabilità degli imballaggi;
- gli obblighi relativi al contenuto minimo di plastica riciclata;
- numerosi obblighi di riutilizzo;
- il nuovo sistema armonizzato di etichettatura degli imballaggi.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al comparto **ortofrutticolo**, poiché dal **1° gennaio 2030** entreranno in vigore specifiche limitazioni all'utilizzo di alcune tipologie di imballaggi monouso in plastica per frutta e verdura fresca non trasformata sotto 1,5 kg.

Le limitazioni previste dall'articolo 25 e relativo allegato V del Regolamento risultano molto penalizzanti per tutta la catena di approvvigionamento Ue dell'ortofrutta non solo per il maggiore rischio di deperimento dei prodotti, ma anche per l'aumento dei costi per l'industria di confezionamento, degli sprechi e delle perdite di qualità connesse al divieto. Il Regolamento introduce, inoltre, una notevole discrezionalità da parte degli Stati Membri sull'indicazione delle referenze ortofrutticole per cui prevedere esenzioni. Per questo motivo l'azione di CIA è stata rivolta da un lato alla cancellazione dell'ortofrutta dall'allegato V con l'obiettivo di garantire la competitività delle imprese e dall'altro all'armonizzazione a livello comunitario del quadro normativo ribadendo la necessità di una lista di esenzioni al divieto unica e condivisa per evitare la frammentazione del mercato unico. Aspetti che Cia continuerà a presidiare

Per il comparto **florovivaistico** uno degli aspetti più rilevanti riguarda la qualificazione dei vasi per piante, che, in determinate circostanze, possono essere considerati imballaggi ai sensi del Regolamento. A tal proposito, va sottolineato che per anni Cia ha frenato l'applicazione del concetto di

imballaggio al vaso di piante e fiori, difendendone la classificazione come mezzo di produzione per gli imprenditori Florovivaisti. Le recenti linee guida della Commissione europea chiariscono infatti che la classificazione dipende dalla funzione svolta dal vaso e non esclusivamente dalle sue caratteristiche. La corretta qualificazione dei vasi richiede quindi un'analisi della loro funzione nel processo produttivo e commerciale. Si tratta di un tema tuttora aperto, sul quale sono attesi ulteriori chiarimenti interpretativi e applicativi.

CIA continuerà a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione del quadro normativo, sia a livello europeo sia a livello nazionale. In ambito europeo, anche a seguito della richiesta avanzata nel giugno 2026 da otto Stati membri, tra cui l'Italia, affinché la Commissione europea acceleri l'adozione degli atti delegati, degli atti di esecuzione e dei necessari chiarimenti interpretativi, si attende il progressivo completamento della disciplina applicativa del Regolamento. Parallelamente, a livello nazionale la Confederazione proseguirà il confronto con il MASE, il MASAF, il CONAI e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della normativa.

Cordiali saluti

Claudia Merlino